

"STATUTO dell'Associazione "
"DIETRO LE QUINTE"



Art. 1 -A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36-37-38 del Codice Civile, del D.Lgs 460/97 è costituita l'Associazione Culturale con sede in Firenze che assume la denominazione " DIETRO LE QUINTE"

L'Associazione si affilierà ad un Ente di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente

Art. 2 Scopi statutari ed attività dell'Associazione

L'Associazione è un ente di diritto privato , apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative

L'Associazione si propone come occasione di incontro e di aggregazione di interessi artistici, musicali, letterari ed in particolare di quelle teatrale e figurative, al fine di promuovere fra i giovani lo spirito di crescita e maturazione sia umana che artistica. L'istituzione quindi di tale Associazione vuole costituire uno strumento per promuovere attività culturali artistiche ed interessi musicali ed in particolare per realizzare spazi che possano essere utilizzati dai giovani per poter esprimere le loro capacità artistiche. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci.

A tal fine l'Associazione si propone di:

- operare per la promozione e diffusione di attività artistiche in generale ed in particolare nell'ambito di quelle teatrali, figurative , letterarie e musicali;
- organizzare iniziative artistiche e culturali come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione;

Stefano G. Shaw

ful

Lucre Deani

- attivare iniziative teatrali musicali ed artistiche, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione della cultura artistica, in particolare di quelle teatrali;
- promuovere, realizzare e gestire laboratori di ricerca artistica in generale ed ogni altra iniziativa considerata utile al raggiungimento degli scopi statuari;
- nei limiti delle attività riservate e protette, produrre e diffondere cd e libri di vari argomenti e genere;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- pubblicizzare le proprie iniziative nel modo che verrà ritenuto più opportuno.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà fra l'altro:

- erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Comunità Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione.

L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art 2 Bis

Si considerano attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali tutte le attività ancorché effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici svolte all'interno della propria sede sociale ed in particolare

Salvo approvazione

ful

Lucio Queri

- la promozione e l'organizzazione di incontri convegni, studi e ricerche che affrontano le tematiche relative alla divulgazione della attività artistiche teatrali culturali e musicale
- la promozione e l'organizzazione di attività di formazione e informazione nel settore della attività artistiche teatrali culturali e musicali
- la promozione e l'organizzazione d'aggiornamento professionale per i propri associati
- tutte le attività di intrattenimento rivolte ai propri soci quali, per esempio, la comunicazione mediante l'utilizzo di video terminali anche collegati con altre città, la realizzazione di spettacoli teatrali, di feste da ballo, la realizzazione di altri giochi leciti, ecc. ecc.

Art. 2 Ter L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della sede sociale in favore dei propri soci è strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi Istituzionali di cui agli art 2 e 2bis

Art. 3- Caratteristiche dell Associazione

- a) L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente e diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
- b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dall' Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- c) Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci.
- d) L' Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
- e) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi d' interesse, e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente

Art. 4- Soci dell'Associazione

Stefano Gialan

Luigi Ricciardi

a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o anche soggiornanti in Italia, che ne condividano le finalità e ne accettino lo Statuto ed i regolamenti.

b) I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori

Coloro che hanno emanato approvato e sottoscritto l'Atto Costitutivo

- Soci ordinari.

Coloro che avranno versato la normale quota di iscrizione e che hanno diritto di usufruire dei servizi promossi dall'associazione.

- Soci Sostenitori (staff)

Tutti quei soci che condividendo gli scopi e le attività dell'associazione desiderano impegnarsi regolarmente e personalmente per il raggiungimento previsto dallo statuto

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti-doveri nei confronti dell'Associazione

c) Le domande di adesione all'Associazione dovranno essere presentate al Presidente o ad un suo delegato da nominarsi all'interno del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Presidenza, (se nominato), le domande dovranno essere accompagnate da un documento di identità personale. L'iscrizione a Libro Soci costituisce formale accettazione della domanda.

d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 4 (quattro) mesi, per le cariche che comportino responsabilità civili, o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

e) I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni.

f) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

Roberto Gibboni

Lucio Ricciardi

- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- qualora dovessero tenere un comportamento disdicevole e contrario alla dignità del luogo

Il provvedimento di sospensione è di competenza del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo

Art. 5- Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l' Assemblée;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Provvisori (qualora eletti)
- il Collegio dei Revisori (qualora eletti)



Art. 6- L' Assemblée.

- Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno quattro mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota associativa ogni socio ha un voto;
- L' assemblea:
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
 - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
 - delibera su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.
- L' assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ordinari.
 - In seconda convocazione, l' assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
 - La seconda convocazione può avere luogo almeno un giorno dopo la prima.
 - L' assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta né ravvisi la necessità o su richiesta di almeno 1/30 (un

Giuliano

Lucio Cecchi

trentesimo) della base sociale. In questo caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

g) L'annuncio della convocazione sia ordinaria che straordinaria dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione, mediante l'affissione di apposito annuncio nei locali della sede sociale. L'avviso della convocazione potrà venire altresì comunicato ai singoli soci mediante la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera ordinaria, fax, e-mail, o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'assemblea

h) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

i) Le votazioni sull'argomento dell'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano oppure a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.

l) L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto di norma di un minimo da 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, sulla base dell'entità numerica del corpo sociale.

- elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti delle minoranze.

m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell'intero corpo sociale.

n) Il presidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 (quindici) giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza, del secondo e così via, fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 7- Il Consiglio Direttivo.

a) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri

Giulio

Roberto

Fulvio

Lucio

b) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, uno o più vice presidenti, il tesoriere ed il segretario.

c) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini.

d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche dei cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.

f) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 (quattro) anni, ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti.

g) Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto.

h) Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

i) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Il consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote ordinarie e delle quote suppletive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali o ai singoli cittadini.
- ratifica le domande di ammissione di nuovi soci

Giuliano

Delmundo

fulv

Lucio Greeni

- l) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Art. 8- Il Presidente.

a) il Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- rappresenta L'Associazione nei rapporti esterni ; personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.
- Si preoccuperà di allontanare e/o fare allontanare quei soci che dovessero tenere un

comportamento contrario al presente statuto ed alle normative vigenti solo poi agire come necessario e/o opportuno in ogni dovuta sede.

b) Un vicepresidente, in caso di impedimento o prolungata assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

c) il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 20 (venti) giorni dalla elezione di questi.

d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

e) Nomina i membri del Consiglio di Presidenza tra i soci, anche non membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9- 11 Consiglio di Presidenza.

Per lo svolgersi delle funzioni di cui al precedente art. 8) il Presidente si avvarrà di un Consiglio di Presidenza formato da membri da esso stesso nominati anche tra non membri del Consiglio Direttivo e delegati espressamente allo svolgimento di particolari mansioni.

Art 9bis. Il Segretario

Roberto Spilner

Lucio Acari

Il Segretario si occupa delle pratiche amministrative, in particolare provvede all'aggiornamento del libro soci, adempie a tutte le occorrenze burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi,

Art 9ter. Il Tesoriere

Il Tesoriere redige il bilancio di previsione, provvede ad incassare le quote associative e quant'altro venga versato nelle casse dell'Associazione, provvede al pagamento di tutte le somme dovute dall'Associazione, provvede alla compilazione della contabilità e a redigere il bilancio annuale da presentare al Consiglio Direttivo. Pur conservandone la responsabilità, il tesoriere può avvalersi della collaborazione di soci volontari

Art. 10-Il Collegio dei Provibiri

Il Collegio dei Provibiri è composto da tre membri, che non ricoprano altre cariche associative, nominati dall'Assemblea Generale, che ne sceglierà almeno uno fra i Soci Fondatori. Il Collegio dei Provibiri elegge al proprio interno il Presidente. Il compito del Collegio dei Provibiri è comporre eventuali controversie tra i soci proponendo, se necessario, eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo. In caso di violazione di norme che coinvolgono componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio emana provvedimenti che sono appellabili presso l'Assemblea Generale solo su richiesta del Presidente.

Art. 11- Il Collegio Revisori

La vigilanza contabile dell'amministrazione dell'Associazione è esercitata da un Collegio dei Revisori, costituito da un numero di tre membri ordinari e due membri supplenti, che non ricoprano altre cariche associative. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Ogni membro dura in carica tre anni. Essi dovranno essere nominati dall'Assemblea dei soci che ne sceglierà uno fra i Soci Fondatori.

Art. 12- Dimissioni.

a) I soci possono dare dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento, purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.

Roberto Giuliano

Lucia Cacciari

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

Art. 13- Gratuità degli Incarichi.

a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, degli organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Art. 14- Patrimonio e bilancio.

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, spettacoli teatrali , feste e sottoscrizioni anche a premi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale
- altre strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi Istituzionali di cui agli

art 2 e 2bi

Art.14 Bis

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Giulio

Roberto

Luigi

Luigi



Art.14 Ter

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasferibili né rivalutabili se non nel caso di trasferimenti a causa di morte.

Art 15- Esercizi Sociali.

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell' assemblea entro 120 giorni successivi

Art 16- Modifiche Statutarie.

- a) Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea generale.
- b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più 1 (uno) del corpo sociale, in seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all'assemblea.
- c) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.
- d) Il trasferimento della sede nel comprensorio del Comune di Firenze, potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria e non comporterà modifica statutaria

Art. 17- Scioglimento dell'Associazione

- a) Lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del patrimonio può avvenire con decisione dell'assemblea e con voto favorevole di almeno 3/4 (trequarti) degli associati.
- b) In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 18- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative del Codice Civile.

. il 13 dicembre 2015

Lucio Ricci



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 14 DIC 2015
N. 6873 ESATTI EURO 500,00
IL DIRETTORE

Delucio G. Ulloa